



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante *“Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva n. 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*);
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198, recante *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

- VISTA** la circolare del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 ottobre 2020, che dispone l'“*istituzione della qualificazione del negoziatore della Polizia di Stato*”;
- VISTO** il decreto del Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato del 20 ottobre 2020, recante “*Regolamento operativo delle attività operative del negoziatore della Polizia di Stato*”;
- VISTO** il decreto del Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato del 20 ottobre 2020, che stabilisce i requisiti per l'individuazione dei negoziatori previsti dall'art.1, comma 5, del regolamento operativo del negoziatore;
- VISTO** il proprio decreto del 1° luglio 2021, d'intesa con il Direttore centrale di sanità, che stabilisce i requisiti per l'idoneità attitudinale e l'approvazione dei test individuati per l'accertamento dei medesimi, avuto riguardo alle peculiarità della procedura selettiva in argomento;
- VISTO** il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza dell'8 marzo 2022, recante “*Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato*”;
- TENUTO CONTO** delle intese intercorse con la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato con riferimento alle aliquote di personale da formare, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 1, commi 4 e 7, del regolamento in premessa;
- RITENUTO** di dover procedere alla selezione interna per il conseguimento della qualificazione in premessa;

D E C R E T A

Articolo 1

(Posti a disposizione e loro ripartizione)

1. È indetta una selezione su base nazionale per il reclutamento di n. 30 unità per l'acquisizione della qualificazione di negoziatore di primo livello della Polizia di Stato.
2. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è effettuata in ragione di n. 1 unità per le Questure di Agrigento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Catania, Cosenza, Foggia, Lecce, Livorno, Modena, Padova, Pescara, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Udine, Verona; n. 5 unità per la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, di cui n. 3 unità per il Servizio centrale operativo e n. 2 unità per il Servizio controllo del territorio; n. 7 unità per la Direzione centrale della polizia di prevenzione - Nucleo operativo centrale di sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. La selezione di cui all'articolo 1 è riservata agli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio presso le Questure (compresi i dipendenti commissariati sezionali e distaccati), la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio centrale operativo e Servizio controllo del territorio, la Direzione centrale della polizia di prevenzione - Nucleo operativo centrale di sicurezza. Gli stessi concorreranno per la copertura del posto o dei posti messi a bando per le Questure o le Direzioni centrali ove prestano servizio.
2. I candidati devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data della scadenza di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto;
 - b) almeno otto anni di effettivo servizio dall'immissione nei ruoli della Polizia di Stato;
 - c) non essere in possesso di qualifiche operativo-professionali che comportino, in via esclusiva o prioritaria, l'espletamento della specifica mansione (es. artificiere, cavaliere, conduttore cinofilo, ecc.);
 - d) non aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo biennio un giudizio inferiore a "buono";
 - e) assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso con provvedimento di rinvio a giudizio;
 - f) assenza, nell'ultimo quinquennio, di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria.

Articolo 3

(Domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso le competenti articolazioni degli Uffici e Reparti di appartenenza entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della corrispettiva circolare di selezione sul portale "*Doppiavela*", accessibile dalla rete *intranet* della Polizia di Stato all'indirizzo <https://doppiavela.poliziadistato.it>.
2. I medesimi Uffici e Reparti di appartenenza provvederanno al successivo inoltro alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio controllo del territorio (dipps007.0400@pecps.poliziadistato.it) e per conoscenza alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio ispettori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

(dipps035.0800@pecps.poliziadistato.it), o Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti (dipps035.0900@pecps.poliziadistato.it).

3. La domanda di partecipazione deve riportare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;
 - b) l'esplicito assenso ad accettare la qualificazione di negoziatore;
 - c) l'esplicita adesione all'impegno formale a non rinunciare alla qualificazione di negoziatore per un periodo di almeno 2 anni, escluso il periodo del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1 del presente decreto;
 - d) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Gli Uffici e Reparti di appartenenza dei candidati avranno cura di segnalare tempestivamente alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio controllo del territorio ogni eventuale trasferimento dall'Ufficio per cui si concorre nonché, successivamente all'avvenuta acquisizione della qualifica per coloro che supereranno la selezione, ogni ulteriore informazione attinente allo stato giuridico e/o all'idoneità attitudinale dei candidati che possa influire sui requisiti di partecipazione e permanenza nella qualificazione medesima.

Articolo 4

(Criteri e modalità della selezione)

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono sottoposti a un'intervista conoscitiva strutturata condotta dal dirigente dell'articolazione interna di appartenenza, finalizzata all'accertamento delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi di conoscenza delle attribuzioni professionali svolte, il cui esito è riportato in una nota, redatta dal Questore o dal Direttore centrale competente, da cui si evinca l'adeguatezza a ricoprire l'incarico nel rispettivo contesto operativo e che sarà tenuta in considerazione ai fini del giudizio di idoneità attitudinale.
2. Esaminate tutte le istanze, al fine di inviare agli accertamenti dell'idoneità attitudinale un numero di concorrenti adeguato ai posti messi a bando per ogni ufficio, la commissione esaminatrice redige una graduatoria provvisoria dei candidati in possesso dei requisiti, relativa ad ogni ufficio interessato, elaborata, con riserva di rivederne le statuizioni all'esito degli accertamenti dell'idoneità attitudinale, sulla base del punteggio attribuito ai seguenti titoli:
 - a) la frequentazione dei corsi per operatore del controllo del territorio, di tecniche investigative e *under-cover*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

- b) gli anni di servizio prestati presso gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico, le Squadre mobili e le DIGOS delle Questure, il Servizio centrale operativo e il Servizio controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, il Nucleo operativo centrale di sicurezza della Direzione centrale della polizia di prevenzione;
 - c) gli anni di servizio prestati presso l'Unità di coordinamento negoziatori della Polizia di Stato (UCNPS) del Servizio controllo del territorio;
 - d) la frequentazione di seminari sul "supporto tattico alle attività di negoziazione e gestione degli eventi critici".
- 3. La commissione esaminatrice, in prima riunione, determina i criteri di attribuzione dei punteggi dei titoli di cui al comma 2. Ai fini della redazione della graduatoria, a parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza la maggiore anzianità di servizio.
 - 4. I candidati sono successivamente sottoposti alla verifica della sussistenza dei requisiti attitudinali, secondo le disposizioni di cui al decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, adottato d'intesa con il Direttore centrale di sanità.
 - 5. Le selezioni si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno in seguito comunicati mediante apposita nota.
 - 6. Al termine delle verifiche attitudinali, la commissione esaminatrice redige la graduatoria finale della selezione.
 - 7. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato ed è pubblicata sul portale "*Doppiavela*", accessibile dalla rete *intranet* della Polizia di Stato all'indirizzo <https://doppiavela.poliziadistato.it>.
 - 8. In caso di mancata copertura dei posti previsti dal presente bando, le posizioni vacanti in una o più sedi sono riassegnate agli altri uffici interessati dalla presente selezione, secondo le esigenze di servizio. I posti così resisi disponibili sono assegnati ai dipendenti partecipanti alla medesima procedura di selezione e utilmente collocati nella graduatoria relativa all'Ufficio di riassegnazione dei posti.
 - 9. Per l'avvio ai successivi corsi, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3, coloro che hanno conseguito l'idoneità attitudinale nelle apposite sessioni di accertamento la conservano per la durata di 12 mesi.

Articolo 5

(Commissione esaminatrice)

- 1. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed è composta da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. La funzione di segretario è svolta da un appartenente al ruolo degli ispettori.
4. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. La medesima commissione determina i punteggi attribuibili ai suddetti titoli, che sono resi noti mediante la pubblicazione sul portale “*Doppiavela*”.

Articolo 6

(Formazione ed assegnazione)

1. Il personale selezionato ai sensi degli articoli precedenti è avviato al corso di qualificazione di negoziatore di primo livello della durata di tre settimane e tre giorni.
2. Al termine del corso, i frequentatori ottengono la qualificazione di “*negoziatore di primo livello della Polizia di Stato*” e rientrano nell’ufficio di provenienza.

Articolo 7

(Sospensione e revoca dalla qualificazione)

1. La qualificazione di negoziatore è sospesa al verificarsi del mancato superamento del corso di aggiornamento obbligatorio, consistente in due sessioni semestrali consecutive di aggiornamento di settore, salvo assenza per giustificato motivo, monitorato dal Servizio controllo del territorio.
2. Altresì, la qualificazione in argomento è revocata al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) esplicita rinuncia a permanere nella qualificazione di negoziatore, indirizzata all’ufficio di appartenenza;
 - b) perdita dei requisiti per la partecipazione alla selezione.
3. La revoca della qualificazione di negoziatore opera anche negli ulteriori casi previsti dall’art. 16, comma 1 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza dell’8 marzo 2022 richiamato in premessa, cui si fa rinvio anche per le disposizioni a carattere generale compatibili con la procedura di selezione di cui trattasi.
4. Nei casi indicati in premessa, l’ufficio di appartenenza del dipendente provvederà a darne comunicazione alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato e all’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e trattati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio ispettori e Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti e Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.
2. I dati di cui al comma precedente potranno essere comunicati esclusivamente agli Uffici interessati allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Dell'avvenuta diramazione del presente decreto è data immediata comunicazione sul portale "*Doppiavela*", accessibile dalla rete *intranet* della Polizia di Stato all'indirizzo <https://doppiavela.poliziadistato.it>.
2. Ulteriori eventuali comunicazioni attinenti alla selezione di cui al presente decreto saranno pubblicate con le modalità di cui al comma precedente.
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone

Roma, 31 GEN 2023